

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 aprile 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato). (20R00057)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 8.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020. (20R00066)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 9.

Legge regionale di stabilità 2020. (20R00067) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022. (20R00068)..... Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 gennaio 2020, n. 5.

Modifiche del regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione tedesca. (20R00069)..... Pag. 6


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 gennaio 2020, n. 6.

Modifica al regolamento di esecuzione dell'ordinamento forestale. (20R00070)..... Pag. 6

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 2019, n. 27.

Disposizioni per la tutela e il sostegno delle donne affette da endometriosi. (20R00062).... Pag. 7



		RETTIFICHE
LEGGE 28 dicembre 2019, n. 28. Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Allegato 4/2, paragrafo 6.3. (20R00063).		<i>AVVISI DI RETTIFICA</i>
Pag.	9	
LEGGE 28 dicembre 2019, n. 29. Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. (20R00064).		Avviso di rettifica alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22, della Regione Piemonte, concernente «Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie», pubblicato nel 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019. (20R00054).....
Pag.	10	Pag.. 17
LEGGE 28 dicembre 2019, n. 30. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021. (20R00065).		Avviso di rettifica della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22, della Regione Piemonte, recante «Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4S4 del 23 gennaio 2020. (20R00084).....
Pag.	15	Pag.. 17



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 - Supplemento n. 6 del 24 novembre 2019)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:

«2-bis. La spesa annuale di cui al comma 2, non utilizzata in ciascun esercizio è portata in aumento della disponibilità di spesa per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è inserito il seguente:

«3-ter. Le risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3-bis, non utilizzate in ciascun anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie per l'anno successivo e comunque non oltre la fine del mandato del presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale, assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale, nonché dei componenti dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.»

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 dicembre 2019

CIRIO

20R00057

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 8.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. Gen. del 17 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 recante «Informatizzazione del libro fondiario» e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, dopo il comma 1-bis, viene inserito il seguente:

«1-ter. Ciascuna Provincia Autonoma può con propria deliberazione prevedere l'obbligo di presentare le domande di iscrizione nel libro fondiario con procedure telematiche, stabilendone la decorrenza.»

b) all'art. 6, comma 1, dopo le parole: «iscrizione della domanda» sono aggiunte le seguenti parole: «, non presentata a mezzo trasmissione telematica.»



Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 recante «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi» e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 21-bis, comma 1, dopo le parole: «propri dipendenti abilitati» sono aggiunte le seguenti parole: «o un'associazione di rappresentanza riconosciuta»;

b) all'art. 48, comma 3-*quater*, dopo le parole: «anche bancario» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'art. 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche»;

c) all'art. 48, dopo il comma 3-*quater*, sono inseriti i seguenti:

«3-*quinqüies*. La revisione del bilancio consolidato o del calcolo aggregato esteso di cui all'art. 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv) del regolamento (UE) n. 575/2013 e della relazione consolidata o aggregata di cui all'art. 113, paragrafo 7, lettera e) del medesimo regolamento di un sistema di tutela istituzionale è effettuata dall'associazione di rappresentanza cui la maggioranza degli enti membri del sistema medesimo aderisce, se la maggioranza del patrimonio netto aggregato del sistema di tutela istituzionale è da ricondurre a riserve indivisibili ai sensi dell'art. 2514 del codice civile riferibili agli enti membri.

3-*sexies*. La revisione legale dei conti delle società che sono controllate da un ente cooperativo o congiuntamente da più enti cooperativi ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, può essere eseguita dall'associazione di rappresentanza cui aderisce l'ente cooperativo controllante o la maggioranza degli enti cooperativi controllanti, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione.

3-*septies*. La revisione legale dei conti di enti cooperativi che non aderiscono ad alcuna associazione di rappresentanza può essere eseguita da un'associazione di rappresentanza riconosciuta, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione.»

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante «Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige» e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della Provincia di Trento*). — 1. Nei comuni della Provincia di Trento la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta da tre membri. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 200,00 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 150,00 euro.

2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal consiglio delle autonomie, previa intesa tra il consiglio delle autonomie, il rettore dell'università degli studi di Trento, i presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del Segretario generale del consiglio delle autonomie, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre teme di nomi proposte rispettivamente dal rettore e dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto.

3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. Il presidente della commissione per i procedimenti referendari e il suo sostituto sono scelti per sorteggio. Il presidente convoca e dirige le sedute.

La commissione delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

6. Fino alla nomina della commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.»

b) il comma 3 dell'art. 14 (Partecipazione popolare) è sostituito dal seguente:

«3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza locale e possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.»

c) dopo l'art. 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (*Decorrenza della fusione*). — 1. Il nuovo comune è istituito in data coincidente con l'inizio del primo o, al più tardi, del secondo esercizio finanziario successivo allo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate.»

d) dopo l'art. 68 è inserito il seguente:

«Art. 68-bis (*Previdenza complementare per gli amministratori locali*). — 1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni, ai presidenti delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano e delle comunità della Provincia di Trento, nonché al Procurador del Comun General de Fascia, che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta, è riconosciuta, a domanda, la possibilità di costituirsi una pensione integrativa presso una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, da loro scelta, attraverso il versamento di contributi mensili sia a carico dell'ente locale che del relativo amministratore, secondo quanto previsto dai seguenti commi.



2. Il contributo a carico dell'ente locale ammonta al 24,2 per cento dell'indennità di carica lorda mensile percepita dall'amministratore locale. Dal contributo sono detratti gli eventuali importi versati ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La detrazione non può comunque superare la metà del contributo a carico dell'ente locale. Il contributo a carico dell'amministratore locale è determinato nell'ammontare dell'8,8 per cento dell'indennità mensile lorda percepita.

3. Gli amministratori comunali che ricoprono contemporaneamente una carica presso altro ente locale possono costituirsi una pensione integrativa in relazione ad una sola carica, da loro indicata.

4. Con regolamento regionale possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.»;

e) dopo l'art. 68-bis è inserito il seguente:

«Art. 68-ter (*Indennità di fine mandato*). — 1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci dei comuni della regione è attribuita, a fine mandato, un'integrazione dell'indennità di carica di cui all'art. 67 pari all'importo di un'indennità di carica mensile spettante per ciascun anno di mandato. Per periodi inferiori all'anno l'indennità mensile è proporzionalmente ridotta.

2. L'integrazione di cui al comma 1 spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, salvo i casi di fusione, e va commisurata all'indennità effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato.

3. L'integrazione di cui al comma 1 spetta solo ai sindaci che svolgano l'incarico a tempo pieno, anche nei comuni fino a 10.000 abitanti, nella misura stabilita dal regolamento previsto dall'art. 67, comma 3.»;

f) al comma 6 dell'art. 34, le parole «le province erogano» sono sostituite dalle seguenti: «della Provincia di Bolzano, la provincia eroga» e, conseguentemente, è soppresso l'ultimo periodo;

g) dopo l'art. 148 è inserito il seguente:

«Art. 148-bis (*Istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la Provincia di Trento*). — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, la Provincia Autonoma di Trento forma e gestisce l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni segretari. L'elenco è articolato in due sezioni ed è periodicamente aggiornato con le modalità ed entro i termini stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. Nella prima sezione dell'elenco sono iscritti, su richiesta, i soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Province di Trento e di Bolzano. L'iscrizione alla prima sezione dell'albo ha durata quinquennale e può essere rinnovata. Nella seconda sezione dell'elenco sono iscritti, di diritto, i segretari degli enti locali della Provincia di Trento in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore di questo articolo.

2. Successivamente alla data di formazione dell'elenco, i segretari sono assunti con contratto a tempo determinato di durata corrispondente al mandato del sindaco o del presidente dell'ente locale che ha proposto la nomina.

Il rapporto di lavoro con l'ente locale si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale a seguito del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 1 del presente articolo e cessa automaticamente con la proclamazione del nuovo consiglio comunale o, nel caso degli altri enti locali, con l'elezione del nuovo presidente. Il conferimento del nuovo incarico è disposto non prima di trenta e non oltre centoventi giorni dalla data di proclamazione dei consiglieri comunali o, nel caso degli altri enti locali, dall'elezione del nuovo presidente. Decorso tale termine l'incarico si intende tacitamente rinnovato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni e il rapporto di lavoro prosegue sino alla nomina del nuovo segretario.

3. Su proposta del sindaco o del presidente dell'ente locale, il consiglio comunale o l'assemblea dell'ente locale nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra i cittadini italiani iscritti all'elenco provinciale previsto dal comma 1. Possono essere nominati nei comuni di seconda classe gli iscritti all'elenco che hanno prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno due anni o che hanno prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno due anni presso sedi di prima e seconda classe, o che sono stati capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione e che hanno svolto tale incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni. Possono essere nominati segretari nei comuni di prima classe della regione gli iscritti all'elenco che hanno prestato servizio effettivo in qualità di Segretario generale per almeno un anno presso sedi di prima classe o che sono stati segretario comunale per almeno tre anni nei comuni di seconda, terza o quarta classe o che hanno prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno quattro anni presso sedi di prima e seconda classe, o che sono stati capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe e che hanno svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno cinque anni. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

4. L'incarico può essere revocato dal consiglio comunale o dall'assemblea su proposta del sindaco o del presidente dell'ente locale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per le altre cause previste dal contratto collettivo di lavoro. L'incarico può essere inoltre revocato quando il segretario riceve una valutazione dei risultati negativa per tre anni consecutivi nel corso dell'incarico.

5. Nel rispetto del termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, il segretario può rinunciare all'incarico per assumerne un altro. Il sindaco procede quindi a nuova designazione del segretario e conseguente nomina ai sensi della presente legge.

6. Questo articolo non si applica ai segretari in servizio a tempo indeterminato negli enti locali della Provincia di Trento alla data di entrata in vigore di questo articolo. Tali segretari conservano il contratto a tempo indeterminato anche quando ricoprono il posto vacante di segretario di un comune o altro ente locale a seguito dell'attivazione della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 158.



7. Dalla data di entrata in vigore di questo articolo cessano di avere efficacia per gli enti locali della Provincia di Trento gli articoli 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. Tali disposizioni continuano comunque ad applicarsi ai concorsi già banditi alla medesima data.»;

h) alla fine del comma 1 dell'art. 163 sono inserite le seguenti parole: «Gli incarichi di reggenza e di supplenza nella Provincia di Trento sono attribuiti prioritariamente agli iscritti nella sezione prima dell'elenco previsto dall'art. 148-*bis* privi di incarico, anche se non iscritti alla graduatoria prevista da questo articolo.».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 recante «Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020»

1. Il comma 3 dell'art. 2 (Organizzazione del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale in forma sperimentale) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 recante «Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali» e successive modificazioni

1. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 e successive modificazioni sono soppresse infine le seguenti parole: «su parere del Comitato di cui all'art. 4».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Per l'elaborazione e la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi di cui all'art. 3, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo composta da:».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 recante «Norme in materia di bilancio e contabilità della regione» e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 22, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il conto è presentato alle strutture regionali competenti. Il responsabile della struttura, che è identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione della relativa relazione. Successivamente all'acquisizione della relazione, il responsabile della struttura competente parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2.»;

b) all'art. 28, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di acquisizione di beni, forniture e servizi ai sensi degli articoli 25 e 32 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e dell'esecuzione di opere e lavori in economia ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26, come richiamate dal rinvio operato dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa è acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed è prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale, con l'attestazione di regolarità contabile da parte della struttura competente, l'impegno è registrato nelle scritture contabili con le modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, senza la necessità di acquisire il visto.».

Art. 7.

Norma di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)» e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«01-*bis*. Per procedure di affidamento ai sensi del comma 1 si intendono anche quelle relative all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione di cui alla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali della Provincia Autonoma di Trento.».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 recante «Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea» e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, dopo la lettera *c-quinquies*, è inserita la seguente:


«*c-sexies*) può conferire finanziamenti per la realizzazione di iniziative volte al coinvolgimento dei giovani, anche mediante la collaborazione con gli istituti scolastici e le università presenti sui territori delle Province di Trento e di Bolzano, in attività di simulazione delle procedure di formazione delle leggi.».

Art. 9.

Modificazione della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 «Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige» e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, dopo il comma 2-*bis* dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove il Consigliere regionale sia titolare di pensione derivante dalla previdenza obbligatoria e dalla somma di tale reddito con l'indennità consiliare derivi un importo men-



sile lordo complessivo superiore a 1,5 volte l'indennità consiliare medesima, quest'ultima è ridotta in misura tale che dalla somma dei redditi suddetti non superi l'importo lordo corrispondente a 1,5 volte l'indennità consiliare.».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 dicembre 2019

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

20R00066

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 9.

Legge regionale di stabilità 2020.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. Gen. del 17 dicembre 2019).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2020-2022 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata Tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla Tabella B.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 dicembre 2019

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(Omissis).

20R00067

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. Gen. del 17 dicembre 2019).

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI

ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Bilancio di previsione 2020-2022
stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2020-2022, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 419.120.900,92 ed in termini di cassa in euro 478.844.282,71;

b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 356.218.907,93;


c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 352.018.802,43.

Art. 2.

*Bilancio di previsione 2020-2022
stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2020-2022, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 419.120.900,92 ed in termini di cassa in euro 478.844.282,71;



b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 356.218.907,93;

c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 352.018.802,43.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione 2020-2022

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 dicembre 2019

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(Omissis).

20R00068

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 gennaio 2020, n. 5.

Modifiche del regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione tedesca.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione
Trentino-Alto Adige n. 5/Sez. Gen. del 30 gennaio 2020)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 gennaio 2020, n. 33;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera e), del comma 2, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 45, è così sostituita:

«e) in materia di stato giuridico è preposto/preposta ai dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca nonché al direttore/alla direttrice della Direzione provinciale scuola dell'infanzia.».

Art. 2.

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 45, è così sostituita:

«b) finanziamento delle istituzioni formative nonché vantaggi economici di competenza delle unità organizzative della Direzione istruzione e formazione;».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 gennaio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 gennaio 2020, n. 6.

Modifica al regolamento di esecuzione dell'ordinamento forestale.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 5/Sez. Gen. del 30 gennaio
2020)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 gennaio 2020, n. 29;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Bosco

1. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, dopo la parola: «frutto» è inserita la parola: «esistenti».

2. Al comma 5, dell'art. 4, del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: «Ugualmente non sono considerati bosco i castagneti da frutto, anche con estensione superiore a 500 metri quadrati, piantati su superfici agricole e denunciati come tali all'autorità forestale.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 gennaio 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00070



REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 2019, n. 27.

Disposizioni per la tutela e il sostegno delle donne affette da endometriosi.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 59 del 31 dicembre 2019)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestazioni per la malattia

1. La Regione garantisce la possibilità per tutte le pazienti di poter eseguire indagini strumentali di alto livello eseguiti da esperti in endometriosi ed adenomiosi, attraverso l'attività coordinata dei centri specialistici regionali di riferimento per la diagnosi e il trattamento della patologia.

2. La Regione assicura la possibilità di eseguire gli interventi chirurgici per la cura ed il trattamento della malattia ad elevato rischio nei centri specializzati di riferimento regionali.

3. Le ASP garantiscono, con risorse del proprio bilancio, la distribuzione, in tempi rapidi di consegna, dei presidi medici dedicati al fabbisogno individuale del paziente affetto da endometriosi, quali gli irrigatori del colon, i tamponi rettali, i cateteri e le sacche per le stomie e nefrostomie.

4. La Regione prevede l'inserimento di medici ginecologi con provata esperienza in endometriosi e adenomiosi, designati dalle ASP, nelle commissioni mediche, per valutare la gravità dell'endometriosi caso per caso, ai fini della assegnazione della corretta percentuale di invalidità.

Art. 2.

Osservatorio regionale sull'endometriosi

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della salute, con decreto dell'Assessore regionale, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dei casi di endometriosi sul territorio regionale, dei vari sintomi, delle diagnosi e delle cure;

b) raccogliere dati e statistiche sulla fenomenologia dell'endometriosi nonché sulle azioni promosse in sede nazionale ed europea;

c) promuovere azioni di prevenzione dirette alla diagnosi precoce;

d) proporre, sulla base dei dati raccolti, all'Assessorato regionale della salute, modalità di coordinamento delle attività di diagnosi, cura e ricerca;

e) trasmettere, con cadenza annuale, al Governo regionale e alla Commissione salute, servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana, una relazione sull'attività svolta.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e c), l'Assessorato regionale della salute è autorizzato in via sperimentale e per la durata di tre anni a realizzare un progetto diretto a valutare la rilevanza epidemiologica del fenomeno dell'endometriosi sul territorio regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Assessorato regionale della salute si avvale delle indicazioni tecnico-scientifiche dell'Osservatorio.

5. L'Assessorato stabilisce la composizione dell'Osservatorio e le sue modalità di nomina e funzionamento. Devono comunque fare parte dell'Osservatorio rappresentanti delle associazioni regionali che si occupano di endometriosi e delle società scientifiche di riferimento, i responsabili dei due centri di riferimento, il soggetto responsabile ed un rappresentante per ogni professione del team multidisciplinare del piano diagnostico-terapeutico e assistenziale, una rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, un rappresentante dei consultori familiari nonché rappresentanti indicati dalle sedi regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. La mancata designazione di componenti nel termine stabilito dall'Assessorato regionale della salute non pregiudica la costituzione e i lavori dell'Osservatorio.

7. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti che partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati e la partecipazione ai lavori non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

8. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal personale dell'Assessorato regionale della salute mediante le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1.

9. A quanto previsto dal previsto articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 3.

Registro regionale dell'endometriosi

1. È istituito il Registro regionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza e la prevalenza della malattia sul territorio regionale e rileva in particolare:

a) la varietà dei sintomi;



b) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;

c) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;

d) la qualità delle cure prestate;

e) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 2 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici.

4. L'Assessorato regionale della salute, mediante il dipartimento competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del Registro, utilizzando a tal fine i dati del Sistema informativo socio-sanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale, tenendo conto altresì di quelli forniti dalle associazioni regionali che si occupano di endometriosi.

5. I dati riportati nel Registro sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce e all'ottenimento dei trattamenti medico-sanitari più efficaci.

6. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Istituzione dei centri per la diagnosi e cura dell'endometriosi, formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari

1. Sono individuati a Palermo e Catania i due centri regionali per la diagnosi e trattamento della patologia, presso le UOC di ostetricia e ginecologia delle Aziende ospedaliere ARNAS Civico di Palermo e ARNAS Garibaldi di Catania che ne garantiscono il funzionamento con risorse del proprio bilancio.

2. I centri regionali di riferimento sono affidati a personale medico con un *training* specifico per la diagnosi e cura dell'endometriosi.

3. Ai centri regionali di riferimento è affidato il coordinamento ed il raccordo con le UO di ginecologia del Servizio sanitario regionale, ai fini previsti dalla presente legge.

4. Le figure professionali coinvolte devono possedere dei requisiti di formazione, di esperienza e di casistica trattata che garantiscano la loro qualificazione, alcuni dei quali potranno provenire comunque dalla loro unità operativa di riferimento:

a) ginecologi specializzati nell'ambito dell'endometriosi, dell'ecografia ginecologica di I e II livello;

b) chirurghi generali, urologi, gastroenterologi;

c) medici radiologi;

d) infermieri professionali con specifica formazione nella comunicazione e *counselling*;

e) fisiatristi;

f) proctologi;

g) medici terapisti del dolore;

h) fisioterapisti, esperti nel trattamento del pavimento pelvico, con l'utilizzo di strumentazioni e manipolazioni apposite;

i) psicologi con specializzazione clinica;

l) nutrizionisti;

m) ginecologi esperti in PMA.

5. I centri di riferimento sono organizzati nelle rispettive UOC di ginecologia.

6. La collaborazione dei medici di altre unità operative della stessa ARNAS e/o di altre aziende ospedaliere garantisce l'efficienza e la continuità del servizio.

7. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Procreazione medicalmente assistita

1. La Regione riconosce alle pazienti definite a rischio la facoltà di poter scegliere la struttura regionale per effettuare i tentativi di PMA (Procreazione medicalmente assistita). Qualora il servizio in situazioni altamente gravi non fosse garantito, la paziente potrà scegliere la struttura extra regionale, che la Regione indicherà.

Art. 6.


Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. L'Assessorato regionale della salute, anche sulla base dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 2, e dei dati del Registro di cui all'articolo 3, fornisce gratuito patrocinio alle campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi su tutto il territorio regionale.

2. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole, e a promuovere il ricorso al medico di fiducia, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia e prevenire l'infertilità a essa correlata.

3. Le campagne sono realizzate di norma in collaborazione con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento dei medici e dei consultori familiari.

4. L'Assessorato fornisce gratuito patrocinio alle attività svolte alle associazioni aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, dirette a sostenere e aiutare donne affette da endometriosi.



5. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Istituzione della Giornata regionale per l'endometriosi

1. È istituita la Giornata regionale per l'endometriosi di seguito denominata «Giornata regionale», quale momento di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'endometriosi. La Giornata regionale ricorre il giorno 9 del mese di marzo di ogni anno.

2. In occasione della Giornata regionale l'Assessorato regionale della salute intraprende opportune iniziative di promozione della prevenzione e della salute delle donne, con particolare riferimento all'endometriosi.

3. Nella Giornata regionale sono altresì previste iniziative presso le strutture del Servizio sanitario regionale per diffondere la conoscenza dell'endometriosi. È inoltre favorita, da parte di istituzioni e di enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da consentire la sensibilizzazione sul tema dell'endometriosi.

4. I comuni, in occasione della Giornata nazionale, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di approfondimento nonché di sensibilizzazione sul tema dell'endometriosi.

5. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2019

MUSUMECI

*L'assessore regionale
per la salute*
RAZZA

(Omissis)

20R00062

LEGGE 28 dicembre 2019, n. 28.

Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Allegato 4/2, paragrafo 6.3.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 59 del 31 dicembre 2019 - n. 52)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regolarizzazione partite sospese

1. Per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal cassiere nell'esercizio finanziario 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio pari a 54.746.331,76 euro di cui all'allegato «A» alla presente legge.

2. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è determinato tenendo conto di quanto disposto al comma 1.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 28 dicembre 2019

MUSUMECI

*L'assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

(Omissis).

20R00063



LEGGE 28 dicembre 2019, n. 29.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 59 del 31 dicembre 2019 - n. 52)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RENDICONTO GENERALE

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale della Regione

1. È approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, nella formulazione oggetto del giudizio di parificazione della Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione siciliana di cui alla deliberazione n. 6/2019/SS.RR/PARI del 13 dicembre 2019, nelle risultanze di cui agli articoli seguenti e, come previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni e della normativa applicabile, composto dai seguenti allegati:

- 1) Gestione delle entrate (Allegato 1);
- 2) Entrate - Riepilogo per titoli (Allegato 2);
- 3) Gestione delle spese (Allegato 3);
- 4) Spese - Riepilogo per missioni (Allegato 4);
- 5) Spese - Riepilogo per titoli (Allegato 5);
- 6) Quadro generale riassuntivo (Allegato 6);
- 7) Equilibri di bilancio (Allegato 7);
- 8) Risultato di amministrazione e risultato amministrazione per natura fondi (Allegato 8);
- 9) Prospetto Fondo pluriennale vincolato (FPV) (Allegato 9);
- 10) Prospetto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10);
- 11) Entrata per titolo, tipologie e categorie (Allegato 11);
- 12) Spese correnti - Impegni (Allegato 12);
- 13) Spese correnti - Pagamenti in c/competenza (Allegato 13);
- 14) Spese correnti - Pagamenti in c/residui (Allegato 14);
- 15) Spese in c/capitale e attività finanziarie - Impegni (Allegato 15);

- 16) Spese in c/capitale e attività finanziarie - Pagamenti in c/competenza (Allegato 16);
- 17) Spese in c/capitale e attività finanziarie - Pagamenti in c/residui (Allegato 17);
- 18) Spese rimborso prestiti - Impegni (Allegato 18);
- 19) Spese per servizi c/terzi e partite di giro - Impegni (Allegato 19);
- 20) Riepilogo spese per titoli e macroaggregati (Allegato 20);
- 21) Accertamenti pluriennali (Allegato 21);
- 22) Impegni pluriennali (Allegato 22);
- 23) Gestione della spesa - politica regionale unitaria (Allegato 23);
- 24) Conto generale del patrimonio (Allegato 24);
- 25) Variazioni dell'entrata e della spesa (Allegato 25);
- 26) Relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2018 (Allegato 26);
- 27) Nota informativa al rendiconto generale ai sensi del comma 8, art. 62 del decreto-legge n. 112/2008 (Allegato 27);
- 28) Prospetto dei dati SIOPE (Allegato 28);
- 29) Stato patrimoniale attivo e passivo (Allegato 29);
- 30) Conto economico (Allegato 30);
- 31) Prospetto rappresentativo dei costi per missione (Allegato 31);
- 32) Nota integrativa (Allegato 32);
- 33) Elenchi dei residui passivi distinti per esercizio di provenienza/capitolo e per capitolo/esercizio di provenienza (Allegato 33);
- 34) Elenchi dei residui attivi distinti per esercizio di provenienza/capitolo e per capitolo/esercizio di provenienza (Allegato 34);
- 35) Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio (Allegato 35).

Art. 2.

Previsioni definitive del bilancio


1. Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 2018, fissate con la legge regionale di bilancio 8 maggio 2018, n. 9, in euro 22.975.961.599,29, per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, pari a complessivi euro 6.891.831.694,02, risultano stabilite in euro 29.867.793.293,31.

Art. 3.

Entrate

1. Il totale delle entrate accertate, per l'esercizio finanziario 2018, per la competenza propria dell'esercizio, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 20.352.088.318,76, di cui euro 18.636.135.370,16 versati, ed euro 1.715.952.948,60 quali residui attivi dell'esercizio 2018.

2. I versamenti in conto residui attivi ammontano complessivamente ad euro 901.735.838,75.



3. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2017 in euro 3.471.683.472,12 per effetto delle variazioni di entrate verificatesi nel corso della gestione 2018, degli incassi di cui al comma 2 nonché delle operazioni di riaccertamento ordinario previsto dal comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni approvate con le delibere della Giunta regionale n. 195 del 16 maggio 2019 e n. 279 dell'8 agosto 2019, risultano determinati alla data del 31 dicembre 2018 in euro 4.481.714.484,82 secondo le risultanze che seguono:

	Somme rimaste da riscuotere	Somme rimaste da versare	Totale
Gestione della competenza	1.715.921.647,55	31.301,05	1.715.952.948,60
Gestione dei residui	2.765.514.408,51	247.127,71	2.765.761.536,22
Residui attivi al 31/12/2018			4.481.714.484,82

Art. 4.

Spese

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018, per la competenza propria dell'esercizio, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 20.779.884.256,72, di cui euro 18.414.310.972,41 pagati, ed euro 2.365.573.284,31 da pagare.

2. I pagamenti in conto residui ammontano complessivamente ad euro 1.315.940.401,64.

3. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2017 per complessivi euro 2.631.332.496,70, per effetto dei pagamenti di cui al comma 2 nonché delle operazioni di riaccertamento ordinario previsto dal comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni approvate con le delibere della Giunta regionale n. 195 del 16 maggio 2019 e n. 279 dell'8 agosto 2019, risultano determinati alla data del 31 dicembre 2018 in euro 3.524.549.763,77 secondo le risultanze che seguono:


	Totale somme rimaste da pagare
Gestione della competenza	2.365.573.284,31
Gestione dei residui	1.158.976.479,46
Residui passivi al 31/12/2018	3.524.549.763,77

Art. 5.

Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è accertato in euro 314.291.938,09, come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			1.126.277.817,46
Gestione di bilancio	Residui	Competenza	Totale
Incassi	901.735.838,75	18.636.135.370,16	19.537.871.208,91
Pagamenti	1.315.940.401,64	18.359.564.640,65	19.675.505.042,29
Saldo della gestione di bilancio			- 137.633.833,38
Gestione di tesoreria	Incassi	Pagamenti	
Crediti di tesoreria	28.666.327.558,24	28.666.711.959,99	- 384.401,75
Debiti di tesoreria	1.470.244.961,83	2.089.466.274,31	- 619.221.312,48
Saldo della gestione di tesoreria			- 619.605.714,23
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			- 54.746.331,76
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			314.291.938,09



Art. 6.

Risultato di amministrazione

1. La gestione complessiva dell'esercizio finanziario 2018 evidenzia un risultato di amministrazione pari ad euro 357.341.383,68, secondo le risultanze che seguono:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018		314.291.938,09
Residui attivi		4.481.714.484,82
Residui passivi		- 3.524.549.763,77
Crediti di tesoreria		2.530.466,45
Debiti di tesoreria		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	355.916.442,67	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	558.729.299,24	
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziarie	2.000.000,00	
Totale Fondo pluriennale vincolato Spesa		- 916.645.741,91
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	euro	357.341.383,68

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018, considerate le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 7.313.398.073,97 di cui:

Risultato di amministrazione al 31.12.2018		357.341.383,68
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	121.897.644,42	
Accantonamenti residui perenti	520.966.376,29	
Fondo anticipazioni di liquidità decreto-legge 35 del 2016 e successive modifiche e rifinanziamenti	2.438.598.061,20	
Fondo perdite società partecipate	4.778.010,26	
Fondo rischi contenzioso	201.223.228,10	
Altri accantonamenti	159.642.911,69	
Totale parte accantonata		- 3.447.106.231,96
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - contratti derivati	20.500.542,78	
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.623.154.256,58	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	299.473.482,85	
Altri vincoli	255.856.393,83	
Totale parte vincolata		- 4.198.984.676,04
Parte destinata agli investimenti	24.648.549,65	
Totale parte destinata agli investimenti		- 24.648.549,65
Totale Disavanzo (parte disponibile)		- 7313.398.073,97



Art. 7.

Situazione finanziaria per natura fondi

1. L'avanzo finanziario di euro 357.341.383,68 di cui all'art. 6 è così composto:

Disavanzo finanziario		euro	6.105.931.614,06
di cui			
Fondi ordinari della Regione	euro	6.105.931.614,06	
Avanzo finanziario		euro	6.463.272.997,74
di cui			
Fondi non regionali	euro	4.024.674.936,54	
Fondo anticipazioni di liquidità	euro	2.438.598.061,20	
Avanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2018			357.341.383,68

Art. 8.

Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2018 è determinata:

ATTIVITÀ

Attività finanziarie	euro	6.294.120.761,71	
Attività non finanziarie	euro	1.947.586.905,13	8.241.707.666,84

PASSIVITÀ


Passività finanziarie	euro	13.293.791.539,45	
-----------------------	------	-------------------	--

ECCEDENZA delle passività sulle attività al 31 dicembre 2018	euro	5.052.083.872,61	
--	------	------------------	--

Art. 9.

Effetti della parificazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018

1. La Regione apporta le rettifiche contabili, secondo il giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, emesso con la deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI del 13 dicembre 2019 dalla Corte dei conti Sezioni riunite per la Regione siciliana, sulle partite dichiarate irregolari di cui agli allegati «A», «B» e «C».



TITOLO II
RENDICONTO CONSOLIDATO
Art. 10.

Approvazione del rendiconto consolidato della Regione

1. È approvato il rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2018 secondo le risultanze che seguono:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.746.443.147,96	11.949.196.559,69
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.345.666.515,48	3.239.372.670,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie	526.265.837,02	484.436.389,95
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	669.290.195,21	263.204.989,13
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	88.466.215,39	53.899.323,58
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	0
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.032.132.753,17	3.603.846.279,76
Totale entrate dell'esercizio	20.408.264.664,23	19.593.956.212,65
USCITE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 1 - Spese correnti	15.217.223.203,54	15.308.230.265,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.136.849.077,05	858.924.100,36
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	172.461.858,27	124.315.338,41
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	266.056.198,90	266.056.198,90
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	4.032.127.746,14	3.219.201.333,82
Totale uscite dell'esercizio	20.824.718.083,90	19.776.727.237,44
Risultato di amministrazione		438.824.974,55
Fondo di cassa al 31/12/2018		400.989.325,50
Residui attivi al 31/12/2018		4.485.526.185,60
Residui passivi al 31/12/2018		3.529.847.135,26

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2019

MUSUMECI

L'assessore regionale per l'economia
ARMAO

(*Omissis*).

20R00064



LEGGE 28 dicembre 2019, n. 30.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 59 del 31 dicembre 2019 - n. 52)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 rispettivamente in euro 4.481.714.484,82 ed in euro 3.524.549.763,77. Le differenze tra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 314.291.938,09.

Art. 3.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente

1. Il saldo finanziario del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 risulta positivo per complessivi euro 357.341.383,68. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 6.105.931.614,06 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 6.463.272.997,74, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 5 e 6, quale saldo finanziario negativo, in complessivi euro 7.313.398.073,97.

Art. 4.

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018

1. Il saldo finanziario negativo di euro 7.313.398.073,97 al 31 dicembre 2018 è composto dalle seguenti quote:

a) euro 1.338.315.181,92 relativo al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera di giunta n. 229 del 14 settembre 2015;

b) euro 4.761.245.284,17 relativo al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;

c) euro 187.218.858,42 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017;

d) euro 1.026.618.749,46 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018.

2. A parziale modifica del piano di rientro di cui all'art. 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il saldo finanziario negativo di euro 7.313.398.073,97, di cui al comma 1, è ripianato come segue:

a) per euro 1.338.315.181,92:


a1) in sedici quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera di giunta n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

a2) in dieci quote costanti di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera di giunta n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.

b) per euro 4.761.245.284,17:

b1) in ventisei quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

b2) in dieci quote costanti di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello statuto



speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.

c) per euro 187.218.858,42 in trenta quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) per euro 1.026.618.749,46 in dieci quote costanti di euro 102.661.874,95 a decorrere dall'esercizio 2019 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.

Art. 5.

Quote vincolate

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 4.198.984.676,04, di cui euro 3.623.154.256,58 riferiti ai trasferimenti extraregionali, euro 299.473.482,85 relativi ai vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, euro 20.500.542,78 relativi ai vincoli per rischi connessi ai contratti derivati ed euro 255.856.393,83 relativi ad altri vincoli.

Art. 6.

Quote accantonate e quote destinate agli investimenti

1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 3.447.106.231,96, di cui euro 2.438.598.061,20 relativi alle anticipazioni di liquidità ex decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, euro 121.897.644,42 per fondo crediti dubbia esigibilità determinato sull'ammontare dei residui attivi definitivi al 31 dicembre 2018 dei fondi regionali e dei fondi extra-regionali, euro 520.966.376,29 per accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2018 dei fondi regionali e dei fondi extra-regionali, euro 201.223.228,10 per fondo rischi contenzioso ed euro 4.778.010,26 per fondo passività potenziali relative a perdite da società partecipate, nonché euro 159.642.911,69 per altri accantonamenti.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 24.648.549,65, è destinato al cofinanziamento dei programmi comunitari e di altri progetti nazionali e comunitari nonché per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci nei limiti delle somme di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, non impegnate nell'esercizio 2018.

Art. 7.

Giudizio di parificazione della Corte dei conti

1. Per effetto delle risultanze del giudizio di parificazione espresso, a norma dell'art. 40 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dalle sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, la complessiva somma di euro 255.856.393,83, di cui all'art. 5, al fine di una rappresentazione qualitativamente più adeguata, è da includere nella parte accantonata del risultato di amministrazione, in luogo della parte vincolata.

Art. 8.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa per il triennio 2019-2021 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A», comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 9.

Abrogazione e modifiche di norme

1. I commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono abrogati.

2. Il limite di impegno autorizzato dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 è differito all'anno 2020.

3. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 2019 di cui all'allegata tabella «B» sono ridotte per gli importi a fianco indicati.

Art. 10.

Allegati all'assestamento

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) nota integrativa all'assestamento, ivi compresi i prospetti del disavanzo di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2016 (allegato 2);

b) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3).

Art. 11.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27

1. Al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2021».



Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2019

MUSUMECI

L'assessore regionale per l'economia
ARMAO*(Omissis)*

20R00065

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22, della Regione Piemonte, concernente «Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie», pubblicato nel 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019.

Per mero errore materiale all'art. 4, comma 3 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie), pubblicata nel 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 49 in data 10 dicembre 2019, è stato riportato «legge 28 dicembre 2015, n. 218» anziché «legge 28 dicembre 2015, n. 208».

20R00054

Avviso di rettifica della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22, della Regione Piemonte, recante «Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4S4 del 23 gennaio 2020.

Con riferimento alla legge regionale n. 22 del 10 dicembre 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 49 - 3° Supplemento - del 10 dicembre, per mero errore materiale sono state inserite le pagine nn. 20 e 21 non pertinenti all'allegato *M*).


Si procede inoltre a rettificare «l'allegato *R*» pubblicato, per mero errore materiale, privo della seconda pagina integrativa, relativa alle modalità di copertura del disavanzo al 31 dicembre 2018.

(Omissis).


20R00084

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-015) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 4 1 1 *

€ 2,00

